

272 R. Gen.



Sent. # 297

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione Permanente d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

- 1°) FERRI Giacomo, fu Lodovico, nato il 7 gennaio 1860 in S. Felice sul Tanaro, Senatore del Regno, già Presidente del Consorzio amministrativo "Cavamento Palata";
- 2°) VALENTINI Carlo Giuseppe, fu Ambrogio, nato in Milano il 4 Aprile 1852, già Ispettore Superiore del genio civile, morto il 24 maggio 1922;
- 3°) RAMASSO VALACCA Adolfo, fu Francesco, nato l'8 dicembre 1858 in Novara, già Direttore Generale presso il Ministero dei Lavori Pubblici;
- 4°) TORRI Alberto, fu Pietro, nato il 1° Febbraio 1848 in Piacenza, già Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- 5°) PERILLI Mederico, fu Massimo, nato il 14 agosto 1854 in Sini-gellia, già Ispettore Superiore presso il Ministero dei Lavori Pubblici, morto il 28 dicembre 1927;
- 6°) DISTRETTI Luigi, fu Giuseppe, nato in Roma il 3 settembre 1864, ingegnere capo del genio civile;

7°) BUONGIORNO Antonio, di Gennaro, nato in Napoli il 22 agosto 1885, Ispettore Principale presso il Ministero dei Lavori Pubblici;

8°) BALZANI Corrado, fu Ulisse, nato in Roma il 30 Gennaio 1869, Ingegnere capo del genio civile;

9°) BIANCHI Gualtiero, fu Edoardo, nato in Ancona il 1° agosto 1857, Consigliere di Prefettura;

10°) VITALE Antonino Francesco, di Michele, nato in Catania il 24 settembre 1881, Capo Divisione presso il Ministero dei Lavori Pubblici;

11°) CIINTI Quinto, fu Curzio, nato in Comacchio il 10 Maggio 1886, Capo Sezione di Ragioneria presso il Ministero dei Lavori Pubblici;

12°) ORSI MANGELLI Paolo di Raffaele, nato in Forlì il 15 agosto 1860, già Presidente del Consorzio "Cavamento Palata";

13°) SERRAZANETTI Marcello di Gaspare, nato in Sant'Agata Bolognese il 31 Ottobre 1888, già Vice Presidente del Consorzio "Cavamento Palata";

14°) BONTEMPO Umberto, di Giovanni, nato in Verona il 28 Marzo 1878, già direttore amministrativo ed economo del Consorzio "Cavamento Palata";

15°) BRUNELLI Pietro, di Giulio, nato in Bologna il 2 agosto 1889 Ingegnere Principale di Sezione del genio civile;

16°) BONETTI Marco, fu Antonio, nato in Medicina il 26 agosto 1888, già Ragioniere Capo del Consorzio "Cavamento Palata";

17°) PACCHIONI Opprando, di Onorato, nato in Revere il 23 novembre 1873.

I M P U T A T I

I. = Il VALENTINI del reato preveduto negli art. 79 e 171 Cod. Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in epoche diverse, dal novembre 1918 a tutto giugno 1922, in Bologna, Parma, quale pubblico ufficiale, ispettore superiore del genio civile, ricevuto per atti del suo ufficio, dal Consorzio "Cavamento Palata" lire 45.000 circa, a titolo di stipendi, rimborso di spese di viaggi e varie, sostenute per sopralluoghi e visite fatte per conto di detto Consorzio, al quale era stato autorizzato in data 10 luglio 1917 dal Ministero dei Lavori Pubblici (che non diede assenso per l'accettazione di compensi) di prestare la propria opera e di dare consigli nelle pratiche dirette a conseguire la concessione della bonifica di Crevalcuore che fu accordata con Decreto Ministeriale 24 aprile 1919, n. 1807.

II. = Il RAMASSO del reato preveduto negli art. 79 e 171 Cod. Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in epoche diverse, dal novembre 1918 al gennaio 1921, in Roma, quale pubblico ufficiale, Direttore Generale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ricevuto, per atti del suo ufficio, a titolo di liquidazione e rimborso di spese e competenze, la somma di L. 8.000 dal Consorzio "Cavamento Palata", al quale in data 10 luglio 1917 era stato autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici (che non diede assenso per l'accettazione di compensi) di prestare la propria opera e di dare consigli nelle pratiche dirette a conseguire la concessione della bonifica di Crevalcore, che fu accordata con decreto ministeriale 24 aprile 1919, n. 1807.

III. = Il TORRI pel reato preveduto negli art. 79 e 171 Cod. Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna e Roma, in epoche diverse dal 1919 al febbraio 1923, quale pubblico ufficiale, Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ricevuto per atti del suo ufficio, la somma di oltre lire 45.000, a titolo di compenso per studi relativi a progetti esecutivi di opere di bonifiche, da lui stesso, per l'anzidetta sua qualità, collaudati e di rimborso di spese sostenute in occasione dei collaudi, delle competenze, alloggio e vitto per tutti i giorni di accesso in Bologna e sui lavori di bonifica, nonché per regali essendogli stata detta somma pagata dal Consorzio "Cavamento Palata", al quale egli in data 10 luglio 1917, era stato autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici (che non diede assenso per l'accettazione di compensi) di prestare la propria opera e dare consigli nelle pratiche dirette a conseguire la concessione della bonifica di Crevalcore, che fu poi accordata con Decreto Ministeriale 24 aprile 1919, N. 1807.

IV. = Il PERILLI del reato preveduto negli art. 79 e 171 Cod. Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna e Roma, in epoche diverse dal 1919 al febbraio 1923, quale pubblico ufficiale, Ispettore Superiore del genio civile, per atti del suo ufficio, ricevuto a titolo di compensi per studi eseguiti e rimborso di spese in occasione di sopralluoghi, la somma di lire 13.000 dal Consorzio "Cavamento Palata" al quale, in data 10 luglio 1917, era stato autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici (che non diede assenso per l'accettazione di compensi) di prestare la propria opera e dare consigli per le pratiche da svolgere al fine di ottenere la concessio-

ne della bonifica di Crevalcore, che fu poi accordata con Decreto Ministeriale 24 aprile 1919, N.1807.

V. Il DISTRETTI del reato preveduto negli art. 79 e 171 Cod.Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in epoche diverse, dal marzo 1921 al maggio 1923, quale pubblico ufficiale, ingegnere capo del genio civile in Bologna, per atti del suo ufficio ricevuto a titolo di rimborso e pareggio di spese vive per studi, sopralluoghi e relazioni compilate indipendentemente da l'indennità di trasferta, fattasi liquidare a norma di legge la somma di lire 2.187.30 del Consorzio "Cavamento Palata" del quale le opere di bonifica sono in parte comprese nel territorio di giurisdizione dell'Ufficio del genio civile in Bologna.

VI. Il BUONGIORNO del reato preveduto negli art. 79 e 171 Cod.Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna e Roma, dal marzo 1921 all'aprile 1925, quale pubblico ufficiale ingegnere principale del genio civile, funzionante da segretario del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per atti del suo ufficio, ricevuto dal Consorzio "Cavamento Palata" la somma di circa lire 20.000 a titolo di compensi per studi e progetti esecutivi per opere di bonifica, da lui stesso per la detta sua qualità collaudatq e vitto e alloggio durante tutti i giorni di accesso in Bologna e sui lavori della bonifica, nonché regali, indipendentemente da l'indennità di trasferta, fattasi liquidare a norma di legge.

VII. Il BRUNELLI del reato preveduto negli art.79 e 171 Cod.Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna, in epoche diverse dal marzo 1921 all'ottobre 1923, quale pubblico ufficiale, ingegnere del genio civile in Bologna, per atti del suo ufficio, ricevuto dal consorzio "Cavamento Palata", indipendentemente da l'indennità di trasferta liquidatagli a norma di legge, lire 1.752.80 a titolo di rimborso di spese sostenute per viaggi a Roma, fatti nello interesse del Consorzio e comprendenti anche il viaggio per l'esame e la discussione del progetto di stralcio delle opere, per le quali il Consorzio aveva chiesto l'aggiornamento dei prezzi per l'anno 1923.

VIII. Il BALZANI del reato preveduto negli art.79 e 171 Cod.Pen. per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna e Ferrara, in epoche diverse, dal gennaio 1921 al giugno 1924, quale pubblico ufficiale, ingegnere capo del genio civile in Ferrara, per atti

del suo ufficio, ricevuto dal Consorzio "Cavamento Palata" lire 337.64 a titolo di rimborso di spese inerenti a la modalità del tracciato dei ponti in costruzione su la strada provinciale Bondeno=Casumaro.

IX. Il BIANCHI del reato preveduto nell'art.171 Cod.Pen. per avere il 27 marzo 1923 in Bologna, quale pubblico ufficiale, consigliere di Prefettura, ricevuto, per atti del suo ufficio, dal Consorzio "Cavamento Palata" un orologio d'oro, del valore di lire 1.000.=

X. Il VITALE del reato preveduto nell'art.171 Cod.Pen. per avere il 30 maggio 1924, in Roma, quale pubblico ufficiale, Direttore Capo Divisione per l'Italia Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ricevuto lire 5.000 per atti del suo ufficio a titolo di gratificazione per prestazioni proficue al Consorzio "Cavamento Palata".

XI. Il CINTI del reato preveduto nell'art.171 Cod. Pen. per avere in Roma, nel gennaio 1925, quale pubblico ufficiale, Ragioniere Capo della Sezione 9^a del Ministero dei Lavori Pubblici, per atti del suo ufficio, ricevuto dal Consorzio "Cavamento Palata" la somma di lire 1.500 per prestazioni da lui date in occasione della compilazione del Decreto Ministeriale, N. 19494, per l'approvazione dei lotti collaudati il 20 novembre 1924.

XII. Il FERRI:

a) del reato preveduto negli art.79, 173, 209 Cod.Pen. e 1^o della legge 21 ottobre 1900, N.409 per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione in Bologna, Parma e Roma dal 1919 a l'ottobre 1923, quale pubblico ufficiale, Presidente del Consorzio "Cavamento Palata" sottoposto a la suprema vigilanza e tutela dello Stato,

1^o) indotto i pubblici ufficiali VALENTINI, Carlo e PERILLI Mederico, Ispettori superiori del genio civile, a ricevere per atti del loro ufficio il primo circa lire 45.000 ed il secondo lire 13.000; per avere indotto RAMASSO Adolfo, Direttore Generale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, a ricevere per atti del suo ufficio lire 8.000; per avere indotto TORRI Alberto, Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a ricevere per atti del suo ufficio lire 45.000 oltre a varie altre utilità (pranzi, alloggio e doni in natura); per avere indotto BUONGIORNO Antonio, Ingegnere Principale del genio civile, funzionante da segretario del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a ricevere per atti del suo ufficio lire 11.500 e varie altre utilità, consistenti in pranzi, alloggio durante il sog-

giorno in Bologna e doni in natura; per avere indotto DISTRETTI Luigi, Ingegnere capo del genio civile in Bologna, a ricevere per atti del suo ufficio lire 2.137,30; per avere indotto BALZANI Corrado, Ingegnere capo del genio civile in Ferrara, a ricevere per atti del suo ufficio lire 337,64; per avere indotto BRUNELLI Pietro, Ingegnere del Genio civile in Bologna a ricevere per atti del suo ufficio lire 1.752; per avere indotto BIANCHI Gualtiero, Consigliere della R. Prefettura in Bologna, a ricevere per atti del suo ufficio, un orologio d'oro del valore di lire 1.000.=

2°) per avere tentato d'indurre il Cav. E. JANDOLO, Ispettore Capo presso il Ministero dei Lavori Pubblici ad accettare per atti del suo ufficio, relativi a pratiche interessanti il detto Consorzio, la somma di lire 1.000 inviatagli con assegno bancario il 10 Maggio 1919 e dal Jandolo rifiutata.

b) Del reato preveduto negli art. 79 e 168 e 1° della legge 21 ottobre 1900, n. 409, per avere nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, distratte le somme innanzi specificate (complessivamente lire 127.776,94) delle quali egli, per ragioni del suo ufficio di Presidente del Consorzio "Cavamento Palata" aveva l'amministrazione.

XIII. ORSI MANSELLI, SERRAZANETTI e BONTEMPO:

a) del reato preveduto negli art. 63, 79, 173, 309 Cod. Pen. e 1° del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3256, per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna e Roma, da l'ottobre 1923 al luglio 1925, quali pubblici ufficiali, Presidente il primo, Vice Presidente il Secondo, Direttore amministrativo il terzo, del Consorzio "Cavamento Palata", in correatà tra loro, indotto i seguenti pubblici ufficiali a ricevere per atti del loro ufficio, relativi ad affari interessanti il Consorzio, le somme qui appresso indicate:

BUONGIORNO Antonio, Ingegnere Principale del genio civile, funzionante da segretario del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, lire 8.500 oltre ad altre utilità (pranzi, alloggio durante la permanenza in Bologna e doni in natura);

VITALE Antonino, Capo Divisione (Italia Centrale) del Ministero dei Lavori Pubblici, lire 1.500;

nonché altri funzionari dello Stato, che non si è potuto individuare, complessivamente lire 5.050;

b) del reato preveduto negli art. 63, 79, 168 Cod. Pen. 1° e 58

del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3256 per avere con atti esecutivi della medesima risoluzione, in correità tra loro in Bologna, in epoche diverse da l'ottobre 1923 al luglio 1925, distratto le somme sopra specificate, ammontanti complessivamente in lire 20.050, delle quali essi, per ragioni del loro ufficio e nella rispettiva qualità innanzi cennata, avevano l'amministrazione.

XIV. ORSI MANGELLI, SERRAZANETTI, BONTEMPO e BONETTI :

a) del reato preveduto negli art. 63, 79, 275 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3256, per avere in Bologna, nel giorno 8 luglio 1925 in correità tra loro con atti esecutivi della stessa risoluzione alterato atti veri a fine di non fare individuare l'Ingegnere Buongiorno Antonio ed il Ragioniere Cinti Quinto, quali percipienti le somme loro illecitamente elargite in remunerazione di atti compiuti, nell'esercizio delle loro attribuzioni di funzionari dello Stato, nell'interesse del Consorzio "Cavamento Palata" cancellando i nomi di essi Buongiorno e Cinti da i registri contabili (partitario, prime note, rendiconto) e da i mandati di pagamento, su i quali fu sostituito il nome di Bontempo Umberto;

b) del reato preveduto negli art. 63, 275, 283 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3256, per avere in correità tra loro, nelle suannunciate circostanze di tempo e di luogo, distrutto le ricevute originarie delle somme rispettivamente avute da Buongiorno e Cinti allegare ai mandati, sostituendole con altre a firma di Serrazanetti Aldo.

XV. ORSI MANGELLI del reato preveduto negli art. 79 e 168 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3256, per avere, quale pubblico ufficiale, Presidente del Consorzio "Cavamento Palata", con atti esecutivi della stessa risoluzione, in Bologna, in giorni diversi dal 25 luglio 1924 al 28 agosto 1925, distratto la somma di lire 8.000.000 di spettanze del Consorzio anzidetto, depositato al nome di esso ORSI in conto corrente presso il Credito Romagnolo e della quale egli aveva l'amministrazione per ragioni del suo ufficio.

XVI. ORSI MANGELLI e BONTEMPO del reato preveduto negli art. 63, 79, 275 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3256, per avere in correità tra loro, quali pubblici ufficiali per le anzidette loro rispettive attribuzioni, in Bologna, in epoche diverse dal 25 luglio 1924 al 28 agosto 1925, a fine di occultare le illecite distrazioni di

somme, commesse da l'Orsi Mangelli, formato atti falsi, facendo figurare su i conti tenuti dal Consorzio come eseguiti prelevamenti in danaro dal conto corrente di 8 milioni intestato a l'Orsi, di entità molto inferiore a quelli realmente effettuati e come corrisposto un tasso d'interesse superiore a quello effettivamente corrisposto dal Credito Romagnolo.

XVII. SERRAZANETTI :

a) del reato preveduto negli art. 79 e 170 Cod.Pen. e 1 e 58 del R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 3256, per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, Vice Presidente del Consorzio "Cavamento Palata" in epoche diverse dal 9 ottobre 1923 al 1° luglio 1925, inducendo in errore l'amministrazione del detto Ente col far credere che egli risiedeva in Sant'Agata Bolognese invece che in Bologna, dove è stabilito fin dal 1921 e che per disimpegnare le sue funzioni di Vice Presidente doveva trasferirsi di volta in volta da Sant'Agata Bolognese, ricevuto a titolo di diarie la complessiva somma di lire 17.250, che non gli compete, a norma della disposizione dell'art.13 del regolamento del Consorzio "Cavamento Palata", 29 novembre 1919, approvato da la R. Prefettura il 23 gennaio 1920 e modificato soltanto per la misura delle indennità di diaria, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, 15 luglio 1924, approvata da l'assemblea dei consorziati il 1° ottobre 1924;

b) del reato preveduto negli art.79 e 168 Cod.Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, n.3256, per avere con atti esecutivi della stessa risoluzione, nei giorni 20 e 26 giugno 1925, distratto da la cassa del Consorzio, del quale egli era Vice Presidente e perciò pubblico ufficiale, la somma di lire 180.000 che restitui nel giorno 30 detto mese, dopo averne usato per suoi fini privati;

XVIII. SERRAZANETTI e BONTEMPO del reato preveduto negli art.63, 79, 275 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N.3256, per avere in correatà tra loro, con atti esecutivi della medesima risoluzione, abusando delle loro funzioni di pubblici ufficiali per le rispettive qualità, il primo di Vice Presidente ed il secondo di direttore amministrativo del Consorzio "Cavamento Palata" a fine di mascherare l'illecito prelevamento delle dette lire 180.000, formato atti falsi, indicando su i mandati di pagamento che le somme occorrevano per spe-

se da erogare secondo istruzioni della Presidenza.

XIX. BONTELLO :

a) del reato preveduto negli art. 63 e 168 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3256 per avere quale pubblico ufficiale, direttore amministrativo del Consorzio "Cavamento Palata" concorso nel reato ascritto a l'ORSI MANGELLI per la distrazione degli 8 milioni di lire col prestarsi, ben conoscendo che i prelevamenti erano fatti da l'Orsi Mangelli nel proprio interesse, a segnare sul Conto corrente, tenuto da l'amministrazione del Consorzio, come ritirate e versate somme non corrispondenti a le operazioni effettivamente eseguite;

b) per avere concorso, al reato di peculato, ascritto al Serrazanetti, distraendo da la cassa del Consorzio le lire 180.000 occorrenti al Serrazanetti per fini privati;

c) per avere, quale pubblico ufficiale, direttore amministrativo del Consorzio "Cavamento Palata" distratto dalla cassa di questo, in un giorno imprecisato del 1923, la somma di lire 11.000 che restituì nei giorni 21 e 31 gennaio 1924;

d) per avere formato un atto falso, nella sua qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, annotando su la riversale N. 80 del 12 marzo 1924 contrariamente al vero, che le lire 11.000 restituite nelle date suindicate nel precedente capo d'imputazione, erano per altrettante da portarsi in diminuzione del debito dell'ingegnere Romagnoli, al quale la somma non era stata mai data.

XX. ORSI MANGELLI, SERRAZANETTI, BONTEMPO e PACCHIONI del reato preveduto negli art. 63, 65 e 170 Cod. Pen. 1 e 58 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, per avere nel giorno 13 maggio 1925, in Bologna, in correttezza tra loro, i primi tre con abuso delle loro funzioni di pubblici ufficiali, conosciute dal quarto, inducendo in errore l'amministrazione del Consorzio "Cavamento Palata" col far credere che a Pacchioni Opprando si sarebbe dovuto corrispondere la somma di lire 225.678,58 a titolo di rimborso spese, relative al finanziamento di lire 9.428.200 ottenute da la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, prelevate per sé medesimi e per il Pacchioni, a nome del quale fu rilasciato il mandato di pagamento N. 360, della detta somma di lire 225.678,58 che non avrebbe dovuto essere pagata per non avere il Pacchioni né altri speso alcuna opera di mediazione né presso dirigenti la detta Cassa di Risparmio né presso altri istituti di credito, né person-

mente né per mezzo d'interposte persone.

LETTI gli atti e la requisitoria del Pubblico Ministero;

UDITA la relazione del membro delegato, Senatore FABRI;

Ritenuto che la bonifica del territorio di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, preveduta dalla legge 7 luglio 1902 N.333 fra le opere di bonifica, ed il cui perimetro fu approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1919, *fa* affidato al Consorzio "Cavamento Palata" presieduto sino al settembre 1923 dall'avv. Senatore Giacomo Ferri; e successivamente dal Conte Paolo Orsi Mangelli;

Che nell'anno 1925 il Prefetto di Bologna, avuto sentore di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferì al competente Ministero; e, disposta una inchiesta, l'amministrazione era sciolta e nominato un Commissario straordinario;

Che sugli accertamenti della inchiesta, alla quale ne seguì una seconda, il Ministero dei LL.PP. fece denuncia al Procuratore del Re di Bologna; e si aperse così un giudizio contro gli attuali giudicabili, trasmesso all'Alte Corte di Giustizia per ragione di competenza;

Che istruitosi il processo sulle imputazioni di *che* in rubrica, si è accertato che debbono distinguersi due periodi, il primo dal 1919 va fino al settembre 1923, per il qual tempo il Consorzio fu presieduto dall'On. Avv. Giacomo Ferri; il secondo che va dal settembre 1923 allo scioglimento dell'amministrazione, durante il quale la presidenza fu tenuta dal Conte Paolo Orsi Mangelli;

Che la Commissione di istruzione, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, ritiene dover limitare la sua pronuncia al primo periodo, e cioè al periodo della Presidenza Ferri; dichiarando la propria incompetenza a deliberare intorno ai fatti successivi; e ciò in applicazione dell'art. 33 del regolamento giudiziario del Senato;

Che però, non ritenendo necessarie ulteriori indagini, deliberando sulla requisitoria del Proc. Generale, osserva e ritiene:

L'imputazione è, per il Ferri, di avere indotto a ricevere (art. 173 C.P.) e per i funzionari Valentini Carlo Giuseppe, Ramasso Valacca Adolfo, Torri Alberto, Perilli Federico, Distretti Luigi, Bongiorno Antonio, Balzani Corrado, Bianchi Gualtiero *di* avere ricevuto (art. 171 C.P.), come pubblici ufficiali e per atti del loro ufficio, le utilità sovra rubricate.

Ora (e la Commissione d'istruzione lo afferma anche per i funzio-

nari Valentini e Perilli deceduti, per i quali non è a pronunziare per essersi estinta, per la loro morte, l'azione penale) le indagini fatte hanno dimostrato l'infondatezza dell'accusa.

Risulta infatti che il contributo dello Stato, della Provincia e dei Comuni era dato a forfait (vedi D. Luogotenenziale 8 Aprile 1918 N. 1330; Dec. Luog. 6 Febbraio 1919 N. 107; decreto 24 aprile 1919) e sull'importo era aggiunto il 20 % per spese generali ed impreviste; e risulta anche come, pur essendo i lavori eseguiti in modo regolare, si avessero ad accumulare ingenti economie dovute ad un perspicace metodo amministrativo. Cade dunque il dubbio che poteva sversarsi che le economie avessero potuto derivare da scorretta azione, diretta ad intorbidare l'opera di aggiornamento dei prezzi, che per legge doveva farsi a determinati periodi.

Venuta a mancare l'ipotesi di una attività criminosa a danno dello Stato, diretta ad ottenere maggiori prezzi, onde poterne trarre ingiusto lucro, sia pure a vantaggio del Consorzio, riesce più semplice l'indagine intorno alla attività spiegata dai singoli funzionari, ed ai rapporti stabiliti con loro, in ordine a detta attività, dal Presidente On. Ferri.

Ed anche a questo proposito, semplici e chiare constatazioni di fatti. Risulta che (lettera 14 Giugno 1917 del Duca Francesco Bevilacqua al Ministero dei LL. PP.; promemoria 6 Luglio 1917 del Comm. Ramasso al Ministero; nota 11 luglio 1917 del Direttore Generale Ramasso) fu istituita una commissione di Funzionari composta dei signori Adolfo Ramasso, Alberto Terri, Carlo Valentini, Mederico Perilli, la quale agevolasse con garanzia di piena regolarità l'esaurimento di ogni più grave e ponderoso incumbente; e risulta che i funzionari, con l'autorizzazione del Ministero ad accettare l'incarico, erano implicitamente autorizzati ad accettare quel compenso che il Consorzio avesse creduto di dare per la prestazione dei funzionari stessi.

Si ricordi questo perché l'attività spiegata dai singoli funzionari surricordati a favore del Consorzio, indipendentemente dagli atti del proprio ufficio e dai loro doveri verso lo Stato, è provato che fu attività autorizzata e ritenuta non incompetibile con le loro ordinarie funzioni; ed i compensi, che tali funzionari ebbero dal Consorzio, furono loro dati in modo aperto, con mandati di pagamento e con lettere ufficiali; e questa condizione continuò anche dopo che la Commissione

governativa cessò di funzionare.

La Commissione d'istruzione ricorda in proposito quanto risulta in atti, per la testimonianza del Comm. Petrocchi, direttore generale delle bonifiche, che, a proposito dell'opera svolta dai funzionari per collaudi, dice "Poiché i collaudatori, di regola, si occupano, anche dei rapporti fra Consorzio ed appaltatori, il compenso speciale, che percepivano, oltre la indennità di parcella concessa dal Ministero, lo percepivano, per questo speciale incarico, che ritenevano implicitamente autorizzato nell'incarico relativo al collaudo tecnico dei lavori del Consorzio. Questa larghezza d'interpretazione si spiega con la lunga prassi tollerata dal Ministero"; la quale testimonianza si avvalorava di quella del Conte Luigi Cozza, Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. che dice come, per lavori richiesti direttamente dai Consorzi, con autorizzazione del Ministro, il compenso poteva essere fatto dai Consorzi stessi.

Manca dunque l'elemento materiale del reato, quale previsto dagli art. 171 e 173 C.P. perché né vi fu chi indusse, né vi fu funzionario indotto a ricevere utilità qualsiasi per atto del suo ufficio.

Né giova un esame dettagliato delle singole imputazioni, quando viene a mancare per tutti l'elemento materiale del reato.

I singoli imputati hanno presentato ciascuno particolari difese; non crediamo, dopo quanto esposto e ritenuto, sia necessario prenderle in esame particolareggiatamente; pare però opportuno ricordare come il comm. Distretti, allora funzionario del Genio Civile a Bologna, ebbe rimborso di sole spese; come l'ing. Brunelli ebbe una somma di lire 1752; come ~~di~~ Bianchi - ~~ma~~ fu offerto un orologio a titolo di ricordo - come il Bongiorno, va pur compreso nel periodo Ferri, perché la sua opera si collega completamente a tale periodo, come risulta dalla lettera 15 ottobre 1925 del Direttore Generale Petrocchi.

Se l'opera di questi funzionari dipese da ciò che il Conte Cozza chiama una prassi, può bene osservarsi che tale prassi non pare coincidere con l'esatto adempimento dei doveri di un funzionario, ma non sa vedersi, che, chi la eserciti, possa soggettivamente versare neppure in un illecito amministrativo; perché la consuetudine - pur cattiva in sé - copre completamente il funzionario; dovendosi piuttosto provvedere a che tale consuetudine venga completamente a cessare.

Tutto ciò ritenuto la Commissione d'istruzione, dichiarando la

propria incompetenza circa i fatti che sono compresi nell'amministrazione Orsi Mengelli, sotto la quale amministrazione cadono le imputazioni fatte al Cinti (il cui caso fu già disciplinarmente risolto) e al Vitale, per i sospetti attorno allo stesso formulati, pronunzie:

PER QUESTI MOTIVI

Letti gli articoli 16, 17, 56 del regolamento giudiziario del Senato
In parziale difformità della requisitoria del Pubblico Ministero
1°) dichiara estinta l'azione penale contro Valentini Carlo Giuseppe e Perilli Mederico per la loro morte;

2°) Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Giacomo Ferri e contro Ramasso Valacco Adolfo, Torri Alberto, Distretti Luigi, Bongiorno Antonio, Brunelli Pietro, Balzani Corrado e Bianchi Gualtiero perché i fatti, rispettivamente loro addebitati, non costituiscono reato;

3°) Ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente in Bologna per l'ulteriore procedimento contro tutti gli altri imputati.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 1928 = VII =

" *G. Crispelli*
" *C. Casasse*
" *A. Mattia*
" *Ag. P. P. P.*
" *F. Morano*
" *S. P. P.*
" *P. P. P.*
" *P. P. P.*

Atti

Bravelli

Fontana